PROVVEDIMENTO Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

6 aprile 2022

E' stato approvato definitivamernte dal Senato, il 6 aprile 2022, il testo del progetto di legge AS 2415 recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".

Il testo prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Contenuto

In particolare, il testo (**artt. 1 e 2**) **abroga** il secondo comma dell'**art. 142** del **R.D. 1592/1933** – che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore - e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è **consentita** l'**iscrizione contemporanea** a:

- **due diversi corsi di laurea**, di **laurea magistrale** o di ***master***;
- **un corso di laurea** o di **laurea magistrale e** un corso di ***master,*** di **dottorato di ricerca** o di **specializzazione**, ad **eccezione** dei corsi di **specializzazione medica**;
- un corso di **dottorato di ricerca** o di ***master*** **e** un **corso di specializzazione medica**.

E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le **istituzioni AFAM**, a:

- **due corsi** di **diploma accademico di primo o di secondo livello** o di **perfezionamento** o ***master***;
- **un corso di diploma accademico** di primo o secondo livello **e** un corso di **perfezionamento o *master*, o di dottorato di ricerca,** o di **specializzazione**;
- **un corso di dottorato di ricerca** o di **perfezionamento o *master*** **e** un **corso di specializzazione.**

Infine, è consentita l'iscrizione a **corsi di studio universitari** e corsi di studio presso le istituzioni **AFAM, nel limite di due iscrizioni.**

L'iscrizione contemporanea è consentita presso **istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere**, e, per le istituzioni AFAM, può riguardare **anche i corsi accreditati** ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea al **medesimo corso di studio** presso due università, scuole, istituti superiori ad ordinamento speciale, istituzioni AFAM.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi beneficia degli strumenti e dei **servizi** a sostegno del **diritto allo studio per una sola iscrizione**, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'**esonero**, totale o parziale, dal versamento del **contributo onnicomprensivo annuale** si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad **entrambe le iscrizioni (art. 3).**

La **disciplina applicativa** deve essere definita, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, con un regolamento - che, in particolare, deve definire i **criteri** in base ai quali è consentita la

contemporanea iscrizione a **due corsi** universitari con **accesso a numero programmato** a livello nazionale - e due decreti del Ministro dell'università e della ricerca (**art. 4**).

Entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una **relazione sullo stato di attuazione** e una **valutazione di impatto** della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero (**art. 5**).

Approfondisci leggendo il dossier predisposto per l'esame presso il Senato.